

STATUTO

NIENTE SCUSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SASSARI SS ZONA INDUSTRIALE
PREDDA NIEDDA NORD STRADA 18

Numero REA: SS - 170532

Codice fiscale: 02386620906

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-10-2024 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" AL N. 71545/41172 repertorio	
	STATUTO	
	della "NIENTE SCUSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita, ai sensi della legge n.381/1991, ed in partico-	
	lare secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera	
	B, con sede nel comune di Sassari, la Società cooperativa de-	
	nominata "NIENTE SCUSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".	
	- La Cooperativa potrà istituire, con decisione dei soci, sedi	
	secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove	
	in Italia o all'estero.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060	
	(duemila sessanta) e potrà essere prorogata o anticipatamente	
	sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria, salvo il	
	diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	La cooperativa potrà essere trasformata, a norma di legge, in	
	qualsiasi momento, in cooperativa sociale ad oggetto plurimo o	
	cooperativa mista.	
	Tale trasformazione sarà realizzata qualora un collegamento	
	funzionale tra le varie attività possa servire ad una migliore	
	realizzazione dell'oggetto sociale, specialmente in relazione	
	all'inserimento lavorativo di un maggior numero di persone	

	svantaggiate ed al loro benessere personale e sociale.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo)	
	La Società Cooperativa "NIENTE SCUSE SOCIETA' COOPERATIVA SO-	
	CIALE" si ispira ai principi che sono alla base del movimento	
	cooperativo, quali la mutualità, la solidarietà, la democrati-	
	cità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai	
	ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un	
	equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.	
	In particolare, lo scopo della Cooperativa è quello di perse-	
	guire l'interesse generale della comunità alla promozione uma-	
	na ed alla integrazione sociale dei cittadini mediante lo	
	svolgimento di attività produttive di tipo commerciale, arti-	
	gianale, agricolo, industriale e nei servizi commissionati an-	
	che da Enti pubblici o mediante la partecipazione a gare d'ap-	
	palto, finalizzate all'occupazione di persone che presentano	
	difficoltà personali e sociali appartenenti a categorie svan-	
	taggiate, ed ispirate ai principi della mutualità.	
	Essa persegue ai sensi della legge 8 novembre 1991 n.381,	
	l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed	
	all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione	
	di servizi rientranti nella previsione di cui all'articolo 1	
	comma 1 lettera b) della stessa.	
	La cooperativa mediante la solidale partecipazione dei soci	

	realizza le attività costituenti l'oggetto sociale in funzione	
	e nel rispetto degli obiettivi della legge 8 novembre 1991	
	n.381 e del presente statuto.	
	- La cooperativa opera altresì, per fornire ai propri soci oc-	
	casioni di lavoro e continuità di occupazione alle migliori	
	condizioni economiche, sociali e professionali.	
	- Le prestazioni dei soci lavoratori a favore dell'impresa so-	
	ciale saranno definite con apposito regolamento nel rispetto	
	delle norme vigenti.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo così come definito all'articolo preceden-	
	te, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre	
	determinati, la Cooperativa ha come oggetto lo svolgimento dei	
	seguenti servizi e attività:	
	- attività di progettazione ed erogazione per corsi di forma-	
	zione volti al contenimento e alla prevenzione delle devianze,	
	potenziamento delle competenze trasversali, capacità manage-	
	riali mediante collaborazioni con enti pubblici e/o privati;	
	- erogazione di percorsi di coaching, counseling, pnl e psico-	
	terapia finalizzati alla crescita personale e professionale,	
	all'inclusione sociale e lavorativa di categorie di persone	
	svantaggiate, con la collaborazione con enti pubblici e/o pri-	
	vati;	
	- creazione, organizzazione e erogazione di eventi di sensibi-	
	lizzazione e formazione al fine di raccogliere fondi e sensi-	

	bilizzare suoi temi della disabilità e dell'inclusione sociale	
	e lavorativa;	
	- promuovere e organizzare attività sportive inclusive;	
	- erogazione e servizi di supporto amministrativo, contabile,	
	manageriale e di digitalizzazione finalizzate all'inclusione	
	sociale;	
	- produzione e commercializzazione di merchandising quali ab-	
	bigliamento, cartoleria e prodotti per la casa;	
	- conduzione di aziende agricole, nonché coltivazioni orto-	
	frutticole e/o florovivaistiche su terreni comunque acquisiti	
	per affitto, acquisto, donazione, comodato;	
	- svolgimento di ogni attività connessa alla coltivazione del	
	fondo, compreso l'allevamento di animali;	
	- commercializzazione, eventualmente previo confezionamento e	
	trasformazione, dei prodotti ottenuti dalle colture e dalle	
	attività suddette, anche nei confronti di privati consumatori	
	e con la dotazione di apposite strutture e/o impianti sia mo-	
	bili che immobili necessari o utili allo scopo;	
	- lavori di carpenteria e assemblaggio;	
	- produzione di manufatti artigianali in ceramica, pelle, le-	
	gno, carta, metalli e leghe preziose e comuni;	
	- smaltimento e riciclo rifiuti anche speciali;	
	- montaggi ed assemblaggi vari, confezionamento di materiali e	
	prodotti vari, compresi materiali elettrici ed elettronici;	
	- centro servizi meccanografici con elaborazione dati e pro-	

	grammazione software, realizzazione di siti web, creazione di	
	archivi digitali e di cd e dvd multimediali, riproduzione su	
	supporto digitale di materiale cartaceo;	
	- lavori tipografici e di legatoria, produzione di microfilm e	
	relativa stampa;	
	- produzione di video su supporto magnetico o dvd;	
	- servizio di pulizie in aziende pubbliche o private e/o pres-	
	so privati;	
	- imbiancatura, tinteggiatura, decorazione di interni ed	
	esterni, lavori di tappezzeria;	
	- progettazione e realizzazione impianti tecnici quali impian-	
	ti elettrici, elettronici, idraulici, termici, fotovoltaici e	
	di condizionamento;	
	- trasporti di cose e persone, compreso il recapito di corri-	
	spondenza urgente, lavori di magazzinaggio, riordino archivio,	
	sgombero locali;	
	- manutenzione di giardini, terrazze, parchi, florovivaismo ed	
	attività agricola strumentale;	
	- conduzione e gestione di attività commerciali di vendita di-	
	retta al pubblico, compresa la somministrazione di cibi e be-	
	vande o la fornitura dei relativi servizi;	
	- attività di formazione e progettazione volte al contenimento	
	e alla prevenzione delle devianze e diffusione dei temi	
	dell'inclusione sociale di categorie svantaggiate mediante la	
	collaborazione con enti pubblici e privati.	

	La Società potrà compiere qualunque altra attività connessa ed	
	affine a quelle sopra elencate, per le attività sopraindicate,	
	comprese quelle attinenti o similari.	
	La Società potrà aderire a consorzi, associazioni, organismi	
	pubblici o privati che svolgano attività similari o affini a	
	quelle della Cooperativa.	
	La Società potrà assumere incarichi o appalti da soggetti sia	
	pubblici che privati per il conseguimento, la crescita e l'e-	
	spansione degli scopi sociali, potrà stipulare convenzioni con	
	enti pubblici e privati per la gestione delle attività sopra	
	elencate, chiedere contribuzioni, anticipazioni, conferimenti	
	e prestiti dai soci, mutui, fidi e sconti cambiari da istituti	
	di credito e da società finanziarie e da altri enti pubblici e	
	privati.	
	La Società cooperativa, tra l'altro, potrà assumere interes-	
	senze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese,	
	specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie	
	all'attività.	
	La Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnolo-	
	gico o per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale,	
	nonché programmare piani pluriennali finalizzati allo sviluppo	
	ed all'ammodernamento aziendale.	
	La Cooperativa curerà la formazione e l'aggiornamento cultura-	
	le e professionale dei propri soci, usufruendo delle normative	
	nazionali comunitarie e regionali vigenti previste in materia.	

	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici	
	la Cooperativa deve rispettare il principio della parità di	
	trattamento tra i soci.	
	La Società cooperativa potrà svolgere la propria attività an-	
	che con terzi.	
	Nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente,	
	la Società potrà stimolare lo spirito di previdenza e di ri-	
	sparmio tra i soci per la raccolta di prestiti effettuata	
	esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.	
	Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con	
	apposito regolamento approvato dall'Assemblea sociale.	
	La Società potrà aderire, ai sensi dell'art.2545-septies del	
	Codice Civile ad un Gruppo Cooperativo Paritetico.	
	La Società potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività	
	connessa o affine a quelle sopra indicate, nonché compiere	
	tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura com-	
	merciale, industriale, economica, finanziaria, mobiliare ed	
	immobiliare utili o necessari alla realizzazione degli scopi	
	sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente atti-	
	nenti ai medesimi.	
	A titolo di indicazione esemplificativa:	
	a)- potrà assumere interessenze e partecipazioni sotto qual-	
	siasi forma, escluso lo scopo di collocamento, in società ed	
	altri enti, economici e non, aderire ad associazioni, ricono-	
	sciute e non, soprattutto ove ciò si reputerà conveniente e in	

	accordo con quanto disposto per l'ottimale perseguimento delle	
	proprie finalità statutarie;	
	b)- potrà concedere avalli cambiari, fidejussioni e qualsiasi	
	altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'otte-	
	nimento del credito ai soci, agli enti cui la Società Coopera-	
	tiva aderisce, nonché a favore di altre Società Cooperative.	
	Nei casi previsti dalla normativa vigente, per l'esecuzione	
	delle attività di cui sopra, la società si rivolgerà a profes-	
	sionisti muniti dei relativi requisiti ed iscritti a specifici	
	albi professionali.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 (Soci ordinari)	
	Il numero dei soci cooperatori è compreso nei limiti previsti	
	dalla legge n.381 del 8/11/1991.	
	Ove i soci siano meno di nove, potranno essere ammessi quali	
	soci, in osservanza al disposto dell'art. 2522 c.c., solo per-	
	sone fisiche.	
	Ove vengano superati i limiti di cui all'art. 2519, 2 comma,	
	c.c. (numero di soci cooperatori pari o superiore a venti uni-	
	tà oppure stato attivo patrimoniale superiore ad un milione di	
	euro od alla cifra stabilita dalle disposizioni normative tem-	
	po per tempo vigenti), la società dovrà adeguare il proprio	
	statuto alle norme in materia di società per azioni.	
	Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado	

	di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che so-	
	no in possesso dei seguenti requisiti:	
	i soci lavoratori, ovvero professionisti del settore in cui	
	opera la cooperativa, od in ogni caso soggetti che possano ap-	
	portare professionalità utili al conseguimento dell'oggetto	
	sociale, nonchè elementi tecnici ed amministrativi nel numero	
	necessario al buon funzionamento della cooperativa, oltre al	
	30% di persone svantaggiate che pur non avendo specifiche pro-	
	fessionalità possano, compatibilmente con il loro stato sog-	
	gettivo, concorrere al conseguimento degli scopi sociali.	
	Sono soci lavoratori coloro che effettuando una prestazione	
	ricevono una utilità economica; essi sono i soci dipendenti, i	
	soci liberi professionisti, coloro che ricevono prestazioni in	
	natura (vitto ed alloggio) per l'attività svolta, i soci lavo-	
	ratori svantaggiati.	
	- I soci lavoratori mettono a disposizione le proprie capacità	
	professionali anche in relazione al tipo ed allo stato	
	dell'attività svolta, nonchè alla quantità delle prestazioni	
	di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.	
	I soci volontari.	
	Sono soci volontari coloro che prestano la loro attività gra-	
	tuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà e parteci-	
	pare a tutte le attività della cooperativa, ai sensi e per gli	
	effetti della Legge 381/1991.- Tale categoria di soci deve es-	
	sere iscritta in un apposito libro dei soci ed il loro numero	

	non può superare il 50% (cinquanta per cento) del numero com-	
	plessivo dei soci e, in quanto soci a tutti gli effetti, con-	
	corrono alla formazione del numero minimo per costituire la	
	base sociale della cooperativa.- Ai soci volontari non va ap-	
	plicato alcun contratto collettivo di lavoro subordinato ed	
	autonomo, fatta eccezione delle norme di assicurazione contro	
	gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.	
	Ad essi va corrisposto solo il rimborso delle spese effettiva-	
	mente sostenute, documentate e deliberate preventivamente o	
	approvate successivamente dall'organo amministrativo.	
	Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o	
	private.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci	
	in base alla categoria di appartenenza.	
	- In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in	
	proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società	
	che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si	
	trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con	
	la Cooperativa.	
	Soci finanziatori o sovventori la cui presenza è regolata a	
	norma di legge;	
	Categoria speciale di soci - socio in prova.	
	La cooperativa può istituire una categoria speciale di soci	
	cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civi-	
	le, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente	

	articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà,	
	in ogni caso, superare un terzo del numero totale dei soci la-	
	voratori, così come definiti all'articolo 5 nel titolo III.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi soci lavo-	
	ratori comunque in possesso dei requisiti di cui al presente	
	statuto, che intendano completare la loro formazione o valuta-	
	re	
	in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria specia-	
	le, nei limiti della legge, verrà fissata, in funzione della	
	natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato, da	
	apposito regolamento, stilato all'unanimità, dall'organo ammi-	
	nistrativo entro sessanta giorni dall'istituzione della coope-	
	rativa, e successivamente approvato dalla maggioranza di alme-	
	no i due terzi dell'assemblea dei soci.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere	
	eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non go-	
	dono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice	
	civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statu-	
	to, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere	

	in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del dan-	
	no, con un preavviso di almeno un mese.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termi-	
	ne.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	categoria speciale, oltre a quelle individuate dal presente	
	statuto:	
	- l'inosservanza dei doveri inerenti alla formazione;	
	- l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	- il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque	
	l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti	
	nel periodo di formazione svolto, con conseguente inopportuni-	
	tà del suo inserimento nell'impresa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo ammi-	
	nistrativo anche prima della scadenza del periodo di formazio-	
	ne (o inserimento) fissato al momento dell'ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenen-	
	te alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di	
	recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai preceden-	
	ti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci	
	di cui al presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore de-	

	ve essere comunicato all'interessato e annotato a cura	
	dell'organo amministrativo nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non	
	previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei	
	soci lavoratori.	
	I Collaboratori sono persone che per senso umanitario e civico	
	collaborano volontariamente, gratuitamente ed a proprie spese	
	al raggiungimento dello scopo sociale, senza instaurare rap-	
	porti economici, lavorativi o assicurativi con la cooperativa.	
	Non hanno diritto ad alcuna corresponsione neanche delle spese	
	eventualmente sostenute nell'esercizio dell'attività.	
	- Le modalità di ammissione, sospensione, rinuncia ed i limiti	
	dell'attività saranno stabilite da apposito regolamento, pre-	
	disposto e approvato all'unanimità dall'organo amministrativo	
	entro sessanta giorni dall'istituzione della società coopera-	
	tiva e successivamente approvato dalla maggioranza di almeno i	
	due terzi dell'assemblea dei soci.	
	Il numero dei collaboratori non è sottoposto a restrizioni.	
	I collaboratori non hanno diritto di voto e non possono assu-	
	mere cariche elettive all'interno della cooperativa.	
	Altre figure:	
	la cooperativa potrà anche avvalersi, per il raggiungimento	
	dello scopo sociale dell'attività di persone provenienti dal	
	Servizio Civile Volontario Nazionale o da attività similari	
	promosse da altre amministrazioni o enti pubblici o privati,	

	compresi i tirocini di formazione universitaria o professiona-	
	le secondo quanto previsto per queste attività dalle normative	
	vigenti al momento dell'instaurarsi del rapporto di collabora-	
	zione.	
	Art. 6 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Or-	
	gano amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	se persona fisica:	
	a)- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b)- l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-	
	dizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c)- l'ammontare delle quote di capitale che propone di sotto-	
	scrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, nè su-	
	periore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	d)- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli organi sociali;	
	e)- coloro che desiderano essere ammessi come soci volontari	
	dovranno conoscere le norme previste dalla Legge 08.11.1991	
	n.381 e farne apposita dichiarazione nella domanda di ammis-	
	sione alla cooperativa;	
	f)- ogni altra notizia richiesta dal C.d.A.	
	se persona giuridica, associazione non riconosciuta o ente,	
	oltre alle indicazioni di cui ai precedenti punti b), c) e d):	

	a)- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	b)- la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	c)- la qualifica di chi sottoscrive la medesima.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art.5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico	
	e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro	
	dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, mo-	
	tivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione	
	e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Ammini-	
	stratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza	
	di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chie-	
	dere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria deci-	
	sione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota	
	integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determi-	
	nazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 7 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo	

	statuto, i soci sono obbligati:	
	a)- al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese	
	di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione	
	dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta de-	
	gli Amministratori;	
	b)- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o da-	
	gli organi sociali;	
	c)- se socio lavoratore, a mettere a disposizione le proprie	
	capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al	
	tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonchè alla quantità	
	della prestazione di lavoro disponibile per la cooperativa	
	stessa, come previsto dall'ulteriore rapporto instaurato e	
	ferme restando le esigenze della cooperativa.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci	
	Art. 8 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, falli-	
	mento o per causa di morte.	
	Art. 9 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	

	cio:	
	a)- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b)- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla Società.	
	Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 (sessanta)	
	giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del	
	recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunica-	
	zione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento	
	della comunicazione, può proporre opposizione al Collegio Ar-	
	bitrale di cui al successivo art.34.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il	
	recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se	
	comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiu-	
	sura dell'esercizio successivo.	
	Art. 10 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo,	
	oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del so-	
	cio:	
	a)- che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	

	chiesti per l'ammissione;	
	b)- che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che	
	ineriscono il rapporto mutualistico, nonchè dalle deliberazio-	
	ni adottate dagli organi sociali;	
	c)- che non osservi il presente statuto, i regolamenti socia-	
	li, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o da-	
	gli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrati-	
	vo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (ses-	
	santa) giorni per adeguarsi;	
	d)- che, previa intimazione da parte degli Amministratori con	
	termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento del	
	valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovu-	
	te alla Società a qualsiasi titolo;	
	e)- che svolga attività in concorrenza con la Cooperativa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio Arbitrale di cui al successivo art.34	
	nei termini di legge.	
	- Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la ri-	
	soluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 11 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	

	ricevuta di ritorno.	
	Art. 12 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso, sotto	
	qualsiasi forma, esclusivamente delle quote interamente libe-	
	rate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 17,	
	comma 4, lett. C), la cui liquidazione avrà luogo sulla base	
	del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rap-	
	porto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e,	
	comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente	
	versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e	
	non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai	
	sensi dell'art.2545-quinquies, comma 3 del codice civile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione	
	del bilancio stesso.	
	Art. 13 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio de-	
	funto, presentata idonea documentazione comprovante il loro	
	titolo, hanno diritto al rimborso delle quote liberate, secon-	
	do le disposizioni dell'art. 2535 c.c.	
	Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso respon-	
	sabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta - ai sensi dell'art. 2949 c.c. -	
	al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi	

	o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato ri-	
	chiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del	
	bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borsio nel termine suddetto sarà devoluto alla riserva legale.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 15 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a)- dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai	
	conferimenti effettuati dai soci, rappresentati da quote di	
	valore non inferiore nè superiore ai limiti di legge;	
	b)- dalla riserva legale;	
	c)- dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;	

	d)- dalla riserva straordinaria;	
	e)- da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci	
	e/o prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i so-	
	ci nè durante la vita sociale nè all'atto dello scioglimento	
	della Società.	
	Art.15 bis (Finanziamenti)	
	Gli amministratori potranno richiedere ai soci, anche non in	
	proporzione alle quote, finanziamenti temporanei anche infrut-	
	tiferi per momentanee esigenze finanziarie.	
	I finanziamenti sono liberi.	
	Art. 16 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli vo-	
	lontari, nè essere cedute con effetto verso la Società senza	
	l'autorizzazione degli Amministratori.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera	
	raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le in-	
	dicazioni previste nel precedente art.7.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal rice-	
	vimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	

	socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve esse-	
	re motivato.	
	Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ri-	
	cevimento della comunicazione può proporre opposizione al Col-	
	legio Arbitrale.	
	Art. 17 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre	
	di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione	
	dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dal-	
	la chiusura dell'esercizio sociale.	
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a)- a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta	
	per cento);	
	b)- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione di cui all'art.11 della legge 31.01.92 n. 59,	
	nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c)- ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limi-	
	ti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della legge	
	31.01.92n.59;	
	d)- ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	

	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente;	
	e)- ad eventuali donazioni, in misura non superiore al 5%	
	(cinque per cento), ad enti o associazioni pubbliche e private	
	che svolgono notoria attività per il supporto e recupero del	
	disagio personale e sociale;	
	f)- all'istituzione di sussidi, premi o borse di studio per	
	bambini e giovani meritevoli, con svantaggio economico o so-	
	ciale, con lo scopo di prevenire la dispersione scolastica,	
	favorire i cammini di eccellenza, facilitare l'accesso alle	
	specializzazioni in Italia e all'estero.	
	Tale finanziamento non deve essere inferiore al 5% degli uti-	
	li.	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili,	
	ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisi-	
	bili tra i soci non cooperatori, ad opere di solidarietà so-	
	ciale nazionale ed internazionale, all'incentivazione di atti-	
	vità di educazione alla pace e alla mondialità, alla promozio-	
	ne dell'interculturalità, dei rapporti socio culturali degli	
	immigrati; alla diffusione del senso di cittadinanza attiva e	
	responsabile.	
	Si applicano tutti i divieti e gli obblighi di cui	
	all'art.2514 c.c., ed in particolare:	
	a)- il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore	

	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-
	sato;
	b)- il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti
	in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a
	due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
	c)- il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperato-
	ri;
	d)- l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della
	società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il
	capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fon-
	di mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coopera-
	zione;
	e)- Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme con
	le relazioni degli amministratori e dei sindaci se nominati,
	nella sede della società, durante i quindici giorni che prece-
	dono l'assemblea e finchè sia approvato, perchè i soci possano
	prenderne visione.
	Art. 18 (Ristorni)
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di
	ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività
	mutualistica.
	La decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio de-
	libera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della

	normativa vigente.	
	TITOLO V	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 19 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonchè sugli argo-	
	menti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresen-	
	tano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sotto-	
	pongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a)- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli uti-	
	li;	
	b)- la nomina dell'Organo amministrativo;	
	c)- la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci	
	e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;	
	d)- le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e)- la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei dirit-	
	ti dei soci, esclusi quelli previsti all'articolo 6 dell'atto	
	costitutivo.	
	Le decisioni dei soci sono assunte con procedimento assemblea-	
	re.	
	Art. 20 (Assemblee)	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante let-	

	tera raccomandata A.R. o a mano, inviata 8 (otto) giorni prima	
	dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella	
	sede sociale o altrove purchè in Italia), la data e l'ora del-	
	la prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata	
	in un giorno diverso da quello della prima.	
	- In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presenti	
	o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli	
	Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati sono presen-	
	ti o informati della riunione.	
	- Gli amministratori e i sindaci si intendono informati quando	
	sia stata data loro comunicazione scritta, di cui sia assicu-	
	rata l'attestazione di ricevimento, almeno tre giorni prima	
	del termine fissato per la riunione.	
	- Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discus-	
	sione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemen-	
	te informato, per una sola volta su ciascun argomento.	
	Non possono essere discussi argomenti non presenti all'ordine	
	del giorno, almeno che non siano presenti tutti gli aventi di-	
	ritto ed espressamente concordino sulla discussione.	
	E' obbligo degli amministratori rendere disponibili per la	
	consultazione, nei locali della sede legale, al momento della	
	convocazione, tutti i documenti necessari per l'esauriente e	
	corretta comprensione di quanto all'ordine del giorno; in par-	
	ticolare, durante l'assemblea devono essere materialmente di-	

	sp	
	onibili tutti i documenti esplicitamente richiamati nell'or-	
	dine del giorno.	
	All'assemblea non sono ammesse persone estranee alla coopera-	
	tiva, eccetto i casi in cui una precedente delibera dell'as-	
	semblea o dell'organo amministrativo ne abbia approvato giu-	
	stificata presenza.	
	Di ogni assemblea viene redatto un sunto scritto, contenente	
	chiaramente e completamente le delibere prese, da pubblicare	
	nella bacheca della sede entro sette giorni dall'assemblea,	
	mentre il verbale completo deve essere redatto entro dieci	
	giorni e rimanere esposto nella bacheca della sede legale fino	
	alla successiva convocazione.	
	L'organo amministrativo, con una maggioranza dei due terzi dei	
	componenti, può disporre uno specifico regolamento di attua-	
	zione delle assemblee.	
	Art. 21 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti	
	dei soci aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione	
	con la presenza di almeno un terzo dei soci aventi diritto al	
	voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei pre-	
	senti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo	
	che norme inderogabili di legge tempo per tempo vigenti di-	
	spongano su specifiche materie quorum superiori; quando si	

	tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, la proroga	
	della società, la revoca dello stato di liquidazione, sul cam-	
	biamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla	
	fusione della società oppure sul trasferimento della sede so-	
	ciale all'estero, tanto in prima quanto in seconda convocazio-	
	ne, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole	
	di almeno quattro quinti dei voti di tutti i soci.	
	In questi casi, i dissenzienti o assenti hanno diritto di re-	
	cedere dalla società.	
	- La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con rac-	
	comandata, dai soci intervenuti in assemblea non oltre tre	
	giorni dalla chiusura di questa, e dai soci non intervenuti	
	non oltre quindici giorni dalla data della pubblicazione della	
	deliberazione.	
	L'assemblea può essere tenuta in videoconferenza, con interve-	
	nuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video	
	collegati, a condizione che siano rispettati il metodo colle-	
	giale e i principi di buona fede e di parità di trattamento	
	dei soci.	
	- In particolare, è necessario che:	
	- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo	
	del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e	
	la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento	
	dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della vota-	
	zione;	

	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-	
	guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discus-	
	sione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine	
	del giorno;	
	- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si	
	tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collega-	
	ti a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno	
	affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove	
	saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.	
	Art. 22 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, e	
	comunque sempre con scrutinio palese.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa.	
	Art. 23 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e	
	che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della	
	sua partecipazione.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire per-	
	sonalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresen-	
	tare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio	

	avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria,	
	e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nel-	
	l'art.2372 del codice civile.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresen-	
	tante in bianco.	
	E' consentito il voto per corrispondenza ovvero mediante altri	
	mezzi di telecomunicazione a norma dell'art.2538 c.c., purchè	
	i soci aventi diritto ne facciano specifica richiesta scritta,	
	inequivocabilmente ricevuta, nella sede della cooperativa, al-	
	meno venti giorni prima della riunione.	
	In questi casi:	
	a)- l'avviso di convocazione deve essere spedito per raccoman-	
	data almeno quindici giorni prima della riunione dell'assem-	
	blea e deve contenere per esteso la deliberazione proposta;	
	b)- lo spoglio delle schede o il conteggio dei voti deve esse-	
	re fatto dal presidente; dell'assemblea assistito da un sinda-	
	co se nominato e da due scrutatori soci nominati dall'assem-	
	blea stessa;	
	c)- le deliberazioni proposte si considerano approvate se il	
	numero dei voti favorevoli costituisce la maggioranza dei voti	
	dei soci presenti o rappresentati, nonchè di quelli dei soci	
	che votano per corrispondenza, compresi tra questi ultimi	
	quelli che abbiano inviato scheda bianca o nulla.	
	I soci hanno diritto di assistere allo spoglio delle schede ed	

	al conteggio dei voti e di fare inserire nel verbale le loro	
	osservazioni.	
	Art. 24 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo ammini-	
	strativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza	
	anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stes-	
	sa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	datto da un notaio.	
	Anche il verbale redatto da notaio deve essere trascritto nel	
	libro delle adunanze e delle delibere dell'assemblea.	
	Art. 25 (Amministrazione)	
	La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministra-	
	zione.	
	Il consiglio di amministrazione è composto da tre a cinque	
	membri eletti dall'assemblea dei soci, di cui la metà più uno	
	in ogni caso non deve appartenere alla categoria dei soci sov-	
	ventori.	
	Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e sono	
	rieleggibili; sono dispensati dal prestare cauzioni.	
	Gli amministratori hanno diritto a compenso, ad essi spetta	
	altresì il rimborso delle spese sostenute per conto della so-	
	cietà nell'esercizio delle loro mansioni.	
	L'assemblea dei soci, sentito il Collegio Sindacale, può asse-	

	gnare agli amministratori un compenso in misura fissa, nonché
	determinare, eventualmente, un'indennità per la cessazione
	della carica e deliberare le modalità di accantonamento per il
	relativo fondo di quiescenza.
	Spetta al consiglio, sentito il parere del collegio sindacale,
	se nominato, determinare la ripartizione di tale somma, tenen-
	do conto di particolari compiti e mansioni attribuiti ad alcu-
	ni degli amministratori.
	In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri
	delegati il loro compenso è stabilito dal Consiglio di ammini-
	strazione al momento della nomina.
	Gli amministratori sono sempre revocabili, da parte dell'as-
	semblea, previa approvazione di una mozione di sfiducia moti-
	vata.
	- In deroga a quanto stabilito dall'art. 2383, terzo comma,
	c.c. all'amministratore revocato non compete alcun diritto al
	risarcimento del danno.
	Nella prima riunione il consiglio di amministrazione elegge
	tra i suoi membri un presidente e un vice presidente se questi
	non sono nominati dall'assemblea; può nominare un segretario
	anche al di fuori del consiglio.
	Art. 26 (Compiti degli Amministratori)
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la
	gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla as-
	semblea dei soci dalla legge.

34 di 40

	damente convocate, in ogni caso, quando vi intervengano tutti	
	gli amministratori.	
	- Le adunanze sono considerate valide con la presenza della	
	maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti e	
	pubblicate, per estratto del verbale di adunanza, entro dieci	
	giorni, nella bacheca della sede dove rimarranno esposte fino	
	alla riunione successiva.	
	Art. 28 (Rappresentanza)	
	Il presidente del Consiglio di Amministrazione o, se nominati,	
	gli amministratori delegati, hanno la rappresentanza della	
	Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.	
	- Il Presidente o gli Amministratori delegati perciò sono au-	
	torizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da pri-	
	vati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rila-	
	sciandone liberatorie quietanze; possono altresì compiere tut-	
	ti gli atti necessari a consentire alla cooperativa l'accesso	
	al credito bancario.	
	Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori	
	nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualun-	
	que grado di giurisdizione.	
	- In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa apposi-	

	ta delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire spe-	
	ciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri	
	Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle nor-	
	me legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 31 (Collegio sindacale)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se	
	comunque nominato dall'assemblea dei soci, si compone di tre	
	membri effettivi.	
	Devono essere nominati dall'assemblea dei soci due Sindaci	
	supplenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'assemblea	
	dei soci.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data della assemblea dei soci che approva il bilancio relativo	
	al terzo esercizio della carica.	
	- Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla assem-	
	blea dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di	
	durata del loro ufficio.	
	- Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile	
	ed è quindi integralmente composto da revisori contabili	
	iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giu-	
	stizia.	
	TITOLO VI	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	

	Art. 30 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomine-	
	rà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 31 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio so-	
	ciale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente	
	ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del presente statuto;	
	al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art.11 della legge 31.01.92, n.59.	
	TITOLO VII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 32 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto	
	per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci deter-	
	minando criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'atti-	
	vità mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare ap-	
	positi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approva-	
	zione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per	
	le modifiche statutarie.	
	Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordina-	
	mento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costitui-	
	ti.	
	Art. 33 (Principi di mutualità, indivisibilità delle	

	riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riser-	
	ve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di	
	devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono	
	inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Art. 34 (Collegio Arbitrale)	
	Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci o tra	
	i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili	
	relativi al rapporto sociale - ad eccezione di quelle nelle	
	quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico	
	ministero - possono essere devolute ad un collegio arbitrale	
	composto di tre membri nominati dal Presidente dell'Ordine de-	
	gli Avvocati di Sassari, il quale vi provvederà entro trenta	
	giorni dalla richiesta effettuata dalla parte più diligente.	
	Ove il soggetto designato non provveda alla nomina, questa è	
	richiesta al Presidente del Tribunale del luogo in cui la so-	
	cietà ha la sede legale.	
	Gli arbitri giudicheranno secondo equità e senza formalità di	
	procedure, il lodo arbitrale è inappellabile.	
	Art. 35 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-	
	genti norme di legge sulle società cooperative. Per quanto non	
	previsto dal titolo VI del codice civile contenente la disci-	
	plina delle società cooperative, a norma dell'art.2519 si ap-	

plicano, in quanto compatibili, le norme delle società a re-
sponsabilità limitata.

F.TO MARIO SATTA

F.TO MANLIO PITZORNO NOTARO

Io sottoscritto dottor Manlio Pitzorno, Notaro alla residenza di Sassari, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi del quinto comma dell'art. 23, del D.L.vo 07/03/2005 N.82, che si trasmette ad uso del Registro Imprese.

Atto non soggetto a imposta di bollo.